



**COMUNE DI CINTANO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 18.03.1977
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 23.01.2007 E N. 16 DEL 11.10.2022**

INDICE

TITOLO I	GENERALITA'	>>	6
	Art. 1 Oggetto, obiettivi e finalità	>>	6
	Art. 2 Competenze generali	>>	6
TITOLO II	DISPOSIZIONI PRELIMINARI DI POLIZIA MORTUARIA	>>	6
	□ CAPO I		
	COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI DENUNCIA DELLA MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO	>>	6
	Art. 3 Denuncia della causa di morte	>>	6
	Art. 4 Accertamento del decesso	>>	7
	Art. 5 Osservazione dei cadaveri	>>	7
	Art. 6 Locale di osservazione dei cadaveri	>>	8
	Art. 7 Obitori	>>	8
	□ CAPO II		
	AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA	>>	8
	Art. 8 Autorizzazione alla sepoltura	>>	8
	□ CAPO III		
	DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO	>>	8
	Art. 9 Deposito dei cadaveri nel feretro	>>	8
	Art. 10 Feretri	>>	9
	Art. 11 Norme comuni sui feretri	>>	9
	□ CAPO IV		
	TRASPORTO DEI CADAVERI	>>	9
	Art. 12 Autorizzazione al trasporto di salma	>>	9
	Art. 13 Trasporto delle salme al Cimitero comunale	>>	9
	Art. 14 Trasporto di cadavere al deposito di osservazione	>>	10
	Art. 15 Trasporto di cadaveri la cui morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive	>>	10
	Art. 16 Trasporto di cadaveri portatori di radioattività	>>	10
	Art. 17 Cortei funebri	>>	10
	Art. 18 Trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri	>>	11
	Art. 19 Norme generali per il trasporto di salme all'estero e da Comune a Comune	>>	11
	Art. 20 Trasporto di salme da o per l'estero	>>	11
	Art. 21 Feretro proveniente da altro Comune o dall'estero	>>	11
	Art. 22 Transito dei feretri nel territorio comunale	>>	11
	Art. 23 Trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili	>>	12

TITOLO III	DISPOSIZIONI CIMITERIALI	>>	12
□	CAPO I		
	DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE	>>	12
	Art. 24 Cimitero Comunale	>>	12
	Art. 25 Composizione del Cimitero comunale	>>	12
□	CAPO II		
	FOSSE COMUNI – INUMAZIONI	>>	13
	Art. 26 Campi e fosse comuni	>>	13
	Art. 27 Disposizione in materia di feretri per l'inumazione	>>	13
	Art. 28 Disposizioni in merito ai cadaveri destinati all'inumazione	>>	14
	Art. 29 Disposizioni particolari sulle fosse comuni (Fioritura, collocamento di lapidi ed altro)	>>	14
□	CAPO III		
	TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE	>>	14
	Art. 30 Offerta ai privati	>>	14
	Art. 31 Disposizione in materia di feretri per la tumulazione	>>	14
	PARTE I AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA	>>	15
	Art. 32 Aree per tombe di famiglia	>>	15
	Art. 33 Atto concessorio e durata della concessione	>>	16
	Art. 34 Costruzione di tombe di famiglia in aree avute in concessione	>>	16
	Art. 35 Divieto di cessione di aree e infrastrutture esistenti sulle stesse	>>	17
	Art. 36 Estinzione della concessione per casi particolari	>>	17
	PARTE II TOMBE, NICCHIE E LOCULI INDIVIDUALI	>>	17
	Art. 37 Tombe, nicchie e loculi individuali	>>	17
	Art. 38 Lampade votive e simboli religiosi	>>	18
□	CAPO IV		
	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	>>	18
	Art. 39 Esumazioni	>>	18
	Art. 40 Esumazioni ordinarie	>>	19
	Art. 41 Esumazioni straordinarie	>>	19
	Art. 42 Estumulazioni	>>	19
	Art. 43 Norme comuni per esumazioni ed estumulazioni	>>	20
□	CAPO V		
	CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	>>	20
	Art. 44 Cremazione	>>	20
	Art. 45 Richiesta della cremazione.		
	Modalità per rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	>>	20
	Art. 46 Termini	>>	20
	Art. 47 Cremazione stranieri	>>	21
	Art. 48 Urne cinerarie	>>	21

Art. 49	Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri	>>	21
Art. 50	Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari	>>	22
Art. 51	Luoghi di dispersione delle ceneri	>>	22
Art. 52	Verbale di consegna	>>	23
Art. 53	Autopsie	>>	23
Art. 54	Imbalsamazione	>>	23
☐	CAPO VI		
	ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI		
	E PERSONALE ADDETTO	>>	24
Art. 55	Aventi diritto al seppellimento nei campi del Cimitero comunale	>>	24
Art. 56	Servizio cimiteriale	>>	24
Art. 57	Precauzioni nell'esercizio del servizio	>>	25
Art. 58	Procedimento concessorio	>>	25
☐	CAPO VII		
	POLIZIA DEL CIMITERO	>>	26
Art. 59	Orario di apertura cimiteriale	>>	26
Art. 60	Ingresso al Cimitero	>>	26
Art. 61	Smaltimento rifiuti cimiteriali	>>	26
Art. 62	Divieto di coltivazione	>>	26
Art. 63	Tenuta delle tombe di famiglia	>>	26
Art. 64	Divieti particolari	>>	27
☐	CAPO VIII		
	CONTRAVVENZIONI	>>	27
Art. 65	Violazioni e contravvenzioni	>>	27
☐	CAPO IX		
	EDIFICABILITA' E/O OPERE NEL CIMITERO	>>	27
Art. 66	Rinvio al Piano Regolatore Comunale Cimiteriale	>>	27
☐	CAPO X		
	DISPOSIZIONI FINALI	>>	27
Art. 67	Norme di rinvio	>>	27
Art. 68	Entrata in vigore	>>	27

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 Oggetto, obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune, nel rispetto della normativa generale dettata dal legislatore.
2. Gli obiettivi del Regolamento consistono nel tutelare la salute della collettività, al fine di evitare l'insorgere di epidemie, e nella corretta gestione del Cimitero comunale. Lo scopo è quello di adeguare al meglio le norme generali alle speciali e diverse esigenze e condizioni locali concernenti l'organizzazione del servizio funerario, l'ordine ed il decoro del cimitero, l'uso delle concessioni del diritto di sepolcro ed altri servizi minori non previsti dalla legge.
3. Per quanto possibile, il presente Regolamento si prefigge inoltre di fornire uno strumento di supporto alla struttura organizzativa gestionale dell'Ente, perseguendo lo snellimento delle procedure amministrative e nella considerazione di ottimizzare il servizio secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art.2 Competenze generali

1. Il Comune di Cintano, considerata la sua territorialità ed esiguità demografica, è dotato di un solo Cimitero, rispettando così l'obbligatorietà imposta dall'art. 337 del T.U.L.L.SS. , approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
2. Il Cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, che la esercita a mezzo del competente Servizio dell'A.S.L. TO4 di Ivrea, del Responsabile del servizio e di ogni altra forza competente in materia sanitaria e giudiziaria nonché di Pubblica Sicurezza.

TITOLO II DISPOSIZIONI PRELIMINARI DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI DENUNCIA DELLA MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 3 Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte è disciplinata dagli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Il Comune di Cintano individua l'Ufficio dello Stato Civile quale entità gestionale incaricata a ricevere la denuncia di cui al precedente comma. All'Ufficio predetto è attribuito un Responsabile del Servizio necroscopico e cimiteriale (funzioni attribuite al Responsabile del Servizio Demografico) al quale compete l'assunzione di tutti gli atti gestionale che, per legge, non sono attribuiti ad altri soggetti, e deve curare tutte le incombenze relative all'incarico, ivi compreso l'inoltro mensile delle schede di morte ricevute al competente Servizio dell'A.S.L. TO4 di Ivrea.

Art. 4 Accertamento del decesso

1. Alla denuncia e dichiarazione di morte segue l'accertamento del Medico necroscopo.
2. Il Medico necroscopo è nominato dalla competente Autorità dell'A.S.L. e svolge le funzioni di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1937, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile.

3. Il Medico necroscopo accerta il decesso, secondo quanto stabilito dalla legge e con le modalità dettate dall'Autorità Sanitaria Pubblica dell'A.S.L. TO4 di Ivrea, allo scopo di garantire l'esclusione di eventuali sospetti di reato (art.143 Ordinamento Stato Civile).
4. Al Medico necroscopo è garantito il diritto di accesso agli atti relativi alla persona deceduta al fine ch'egli possa desumere ogni utile elemento per l'assolvimento della propria funzione.
5. La denuncia di morte (Schede ISTAT modd. D/4, D/5, D/4 bis e D/5 bis) e la dichiarazione di morte, sebbene sufficienti per la redazione dell'Atto di morte sugli appositi Registri dello Stato Civile, dovranno sempre essere corredate del certificato del Medico necroscopo prima che l'Ufficiale dello Stato Civile possa rilasciare il permesso di seppellimento. Il certificato del Medico necroscopo dovrà essere, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, inserito in un fascicolo allegato al Registro degli atti di morte ai sensi dell'art. 141, ultimo comma, del R.D. 9 luglio1937, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 5

Osservazione dei cadaveri

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme non incompatibili o non in contrasto con la legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.
2. Nei casi di morte per malattia infettiva o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di ventiquattro ore (art. 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).
3. Durante il periodo di osservazione, la sorveglianza dovrà avvenire con opportuna assistenza da parte dei famigliari, se a domicilio, oppure da parte di persone individuate dal Sindaco, se in locale di osservazione, ivi compreso il custode del Cimitero e gli addetti dell'Impresa Funebre privata eventualmente incaricata dalla Pubblica Amministrazione o dai famigliari.
4. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva – diffusiva, il competente Servizio dell'A.S.L. TO4 di Ivrea, stabilisce i provvedimenti del caso, proponendo, ove occorra, anche l'ammissione delle salme nell'apposito locale di osservazione di cui al successivo articolo del presente Regolamento (art. 11 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).
5. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità' il coordinatore sanitario dell'unità' sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.
6. Il rilascio di cadaveri a scopo di studi deve avvenire dopo che è trascorso il periodo di osservazione (art. 40 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).
7. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere possono eseguirsi dopo che sia trascorso il periodo di osservazione (art. 46 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).
8. Nessun cadavere può essere cremato prima che sia trascorso il periodo di osservazione (art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).

Art. 6

Locale di osservazione dei cadaveri

1. Presso il Cimitero comunale è disposto un locale di osservazione per l'ammissione delle salme nei casi citati dall'art. 12, primo comma, lett. a), b) e c) del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. L'ammissione delle salme è disposta dal Sindaco, sentito il competente Servizio dell'A.S.L. TO4 di Ivrea, oppure dall'Autorità Giudiziaria. Quando particolari e gravi motivi lo richiedano, il Sindaco o l'Autorità Giudiziaria possono vietare o limitare l'assistenza dei famigliari all'interno del locale di osservazione.

3. Per quanto riguarda il trasporto delle salme nel locale di osservazione, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).

Art. 7

Obitori

1. Ove il Comune non disponga di un locale di osservazione per l'ammissione delle salme nei casi citati dall'art. 12, primo comma, lett. a), b) e c) del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, utilizza gli obitori della competente ASL.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA

Art. 8

Autorizzazione alla sepoltura

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti, dopo gli accertamenti sanitari, dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove la morte è avvenuta, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
2. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile di cui al precedente comma è altresì richiesta per il seppellimento dei nati morti, di membra umane, di pezzi di cadavere e di ossa umane.
3. Quando siano stati accertati indizi di morte non dovute a causa naturale, fermo restando per i sanitari quanto disposto dall'art. 365 del Codice penale, o comunque sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco o l'Ufficiale dello Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza (art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e artt. 143 e 144 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile). In tal caso, l'autorizzazione alla sepoltura potrà essere rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al secondo comma dell'art.5 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285).
4. Sono, comunque, integralmente richiamate le disposizioni generali in materia di autorizzazione alla sepoltura (artt. 6 e 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e artt. 141, 142, 143, 144 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238).

CAPO III

DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art 9

Deposito dei cadaveri nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere, tuttavia possono essere chiusi in un unico feretro soltanto madre e neonato morti entrambi nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 10

Feretri

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere costruiti in legno massiccio con le pareti di spessore non inferiore a due centimetri. Sono consentiti gli eventuali intagli qualora lo spessore iniziale delle tavole sia tale da garantire nel punto più scavato lo spessore minimo anzidetto.
2. I feretri da deporsi, anche provvisoriamente, in tombe o cappelle private, devono essere realizzati con una cassa metallica dello spessore minimo di :
 - mm. 0,660 se di zinco;
 - mm 1,50 se di piombo.La cassa dovrà essere saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi essere racchiusa in un'altra cassa esterna di legno forte avente le pareti di spessore non inferiore ai 2,5 cm.

E' altresì ammessa l'inclusione della cassa di legno all'interno di quella metallica.

Art. 11

Norme comuni sui feretri

1. Sul feretro, da chiudere definitivamente a mezzo di viti all'atto del seppellimento, sotto il controllo di un incaricato del Sindaco, dovrà essere collocata una targa metallica indicante il nome, cognome, data di morte del cadavere contenuto in essa.
2. La saldatura definitiva della cassa metallica o l'inumazione della salma deve avvenire entro il termine massimo di sessanta ore successive a quella della morte. Per eventuali dilazioni oltre le sessanta ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.L. TO4 di Ivrea che, dopo aver attentamente valutato le circostanze del caso, esprimerà il proprio parere e lo comunicherà al Sindaco.
3. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno, passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare n.24 del Ministero della Sanità in data 24 giugno 1993 e, comunque, non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art.3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori sino al momento della sepoltura.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12

Autorizzazione al trasporto di salma

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provenienza e che dovrà essere poi consegnata al personale comunale incaricato dei servizi cimiteriali del Cimitero di destinazione (artt. 23 e 34 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).
2. L'autorizzazione al trasporto di salma non può essere sostituita con quella di autorizzazione alla sepoltura di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento, essendo da questa atto separato e distinto nella forma e nel contenuto.
3. Nel provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo, l'Ufficiale dello Stato Civile può stabilire l'orario e le modalità di trasporto (art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).
4. Non è prescritta l'autorizzazione di cui al presente articolo nel caso in cui il trasporto avvenga esclusivamente all'interno del Cimitero comunale (es. estumulazioni, esumazioni etc...).
- 5.

Art. 13

Trasporto delle salme al Cimitero comunale

1. Per i casi previsti dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.

Per servizi e trattamenti speciali s'intendono:

 - servizi carri funebri con particolari addobbi, come pennacchi, cordoni e simili;
 - servizi con carri funebri che trasportano, oltre la salma, ghirlande funebri;
 - servizi con carri funebri che seguono un particolare itinerario, non strettamente necessario per il trasporto del feretro in Chiesa e/o al cimitero;
 - servizi con carri funebri per tumulazioni in tombe private o in loculi.
 - b) a carico del comune in ogni altro caso di semplice trasporto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (attività di verifica sospesa con D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002).

Art. 14

Trasporto di cadavere al deposito di osservazione

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati all'obitorio, per l'osservazione, e si dovrà disporre in modo che possa essere assolto l'obbligo previsto al precedente art. 5 del presente regolamento.

Art. 15

Trasporto di cadaveri la cui morte sia dovuta ad una delle malattie infettive- diffuse

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive- diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che questa, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L.TO4 di Ivrea, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

Trasporto di cadaveri portatori di radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. TO4 di Ivrea dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale (art.18, comma terzo, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285) .

Art. 17

Cortei funebri

- 1- I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
- 2- I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Per quanto possibile, nei casi di particolare rischio, il Sindaco darà disposizione alla Polizia Comunale affinché questa intervenga a vigilare sul corretto svolgimento del corteo.

Art. 18

Trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 12 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune . (art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285) .

Art. 19

Norme generali per il trasporto di salme all'estero e da Comune a Comune

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della circolare 24 del Ministero della Sanità in data 24 giugno 1993.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga

eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

4. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 20

Trasporto di salme da o per l'estero

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 21

Feretro proveniente da altro Comune o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Art.22

Transito dei feretri nel territorio comunale

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.
2. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

Trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE

Art.24

Cimitero comunale

1. Il Comune di Cintano ha un proprio cimitero.
2. Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'Autorità sanitaria che la esercita a mezzo del competente Servizio dell'A.S.L. TO4 di Ivrea. (art. 337 del TU.LL.SS. 27 luglio 1934, n.1265).
3. Ai sensi dell'art. 338 del TU.LL.SS. 27 luglio 1934, n.1265, il Cimitero è collocato in una "zona di rispetto" alla distanza prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale. La zona di rispetto deve comunque corrispondere alle necessità morali e religiose della collettività, rispondendo alle esigenze igienico – sanitarie quale misura di protezione contro i pericoli di infezioni ed ad esigenze di estetica nonché di prospettive future di ampliamento del cimitero stesso.

Art.25 **Composizione del Cimitero comunale**

1. Il cimitero del Comune di Cintano si compone:
 - a) di campo comune;
 - b) di tombe di famiglia;
 - c) di tombe o loculi individuali;
 - d) di cellette ossari per accogliere i resti mortali;
 - f) un ossario comune;

CAPO II **FOSSE COMUNI - INUMAZIONI**

Art. 26 **Campi e fosse comuni**

1. Il cimitero comunale è dotato di campi comuni, destinati alla sepoltura per inumazione, tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
3. Per le sepolture in campi comuni non è ammessa la scelta dei posti; questi, infatti, sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
5. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento. Il cippo dovrà essere costruito in materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
6. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro, e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- 7 Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 27 **Disposizione in materia di feretri per l'inumazione**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28

Disposizioni in merito ai cadaveri destinati all'inumazione

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
3. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
4. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriandosi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 29

Disposizioni particolari sulle fosse comuni (Fioritura, collocamento di lapidi ed altro)

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
2. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o cippi o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a ml. 1,00. Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprano una estensione maggiore della fossa.
3. Tali ricordi, trascorso il periodo di inumazione, restano di proprietà del Comune. Non è concesso il diritto di rinnovazione.
4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte. Dietro analoga domanda è facoltà del Responsabile del Servizio Cimiteriale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO III

TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Art.30 Offerta ai privati

1. Il comune può porre, a disposizione dei privati:
 - a) aree per tombe di famiglia;
 - b) loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali;
 - d) nicchie nell'apposito colombario per la raccolta delle urne cinerarie.

Art.31 Disposizione in materia di feretri per la tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 30 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'articolo 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:
 - nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati;
 - i loculi possono essere a più piani sovrapposti;
 - ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;
 - la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
 - le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kilogrammi/metro quadrato;
 - le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono aver caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
 - i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido di cm. 5;
 - la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna;
 - è consentita altresì la chiusura con elemento in pietra natura o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
3. Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro, va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
5. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
6. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

PARTE I AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA

Art.32 Aree per tombe di famiglia

1. Le aree per tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni o fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

- 2. E' fatto obbligo ai concessionari di aree per tombe di famiglia di presentare entro due anni dalla data di acquisto la richiesta di permesso di costruire. La mancata osservanza di tale norma comporta la decadenza della concessione ed il ritorno dell'area all'Amministrazione Comunale, previo rimborso pari ad un terzo della somma corrisposta a titolo di canone concessorio. A concessione avvenuta il concessionario dovrà dare inizio e fine ai lavori ai sensi delle norme vigenti in materia edilizia.
- 3. Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo sono compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, e relativi collaterali;
 - b) i fratelli e le sorelle consanguinee e uterini
 - c) il coniuge;
- 4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione o a soggetti che già sono titolari a qualsiasi titolo di un diritto di concessione antecedente
- 5. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c), comma 1), del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 6. Potrà essere altresì consentita la tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Responsabile del Servizio Cimiteriale, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa sia protratta fino al momento del decesso. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Responsabile del Servizio Cimiteriale, sentito il Sindaco.
- 7. Può essere anche consentita, se richiesta, l'estensione a terzi, diversi da quelli previsti dal comma precedente, della concessione di aree a privati, sempre che siano favorevoli tutti i concessionari. In tal caso, la concessione è però subordinata al pagamento, da parte dei richiedenti, a favore del Comune, di una somma pari alla tariffa fissata per la concessione dei loculi dell'ultima fila in alto.
- 8. Può essere anche concessa, se richiesta, l'autorizzazione, permanente o temporanea, per la tumulazione nella propria tomba di famiglia di salma non avente diritto, comunque non appartenente alle categorie di cui al 3° comma del presente articolo. L'autorizzazione è però subordinata al pagamento, da parte del richiedente, a favore del Comune, di una somma pari alla tariffa fissata per la concessione dei loculi dell'ultima fila in alto.
- 9. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, sono, in solido, a totale carico dei privati concessionari.

Art.33

Atto concessorio e durata della concessione

- 1. La concessione viene formalizzata mediante sottoscrizione di un apposito contratto sottoscritto, per il Comune, dal responsabile del servizio, previa esibizione di quietanza relativa all'avvenuta corresponsione del canone concessorio.
- 2. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 49 salvo rinnovo.

3. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché l'Autorità Comunale sia a conoscenza del fatto che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare determinazione del Responsabile del Servizio e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
4. Il Comune darà avviso agli interessati, ai sensi della legge 241/1990, di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art.34

Costruzione di tombe di famiglia in aree avute in concessione

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico comunale.
2. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono esser approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, su conforme parere della commissione edilizia.
All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
5. Forme, tipologie e dimensioni dei manufatti delle sepolture private sono stabilite dal Comune tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante i loculi per consentire, in applicazione al D.Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81, l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.

Art. 35

Divieto di cessione di aree e infrastrutture esistenti sulle stesse

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno uso e possesso del posto o dei posti rinuncianti od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al prezzo dell'eventuale manufatto che gli viene concesso insistente sul terreno stesso. Le spese per rendere libera la tomba da cadaveri in essa tumulati saranno a completo carico del nuovo concessionario.

Art. 36

Estinzione della concessione per casi particolari

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

PARTE II

TOMBE, NICCHIE E LOCULI INDIVIDUALI

Art. 37

Tombe, nicchie e loculi individuali

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro; ogni feretro o cassetta deve essere posto in loculo o nicchia separati. E' però consentita la tumulazione congiunta, qualora le dimensioni del loculo o della celletta lo consentano, di UNA e fino ad un massimo di DUE cassette o urne cinerarie nel loculo e di DUE cassette o urne cinerarie nella celletta".
3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, e non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.
4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di **anni 50** decorrenti dalla data della tumulazione, con possibilità di rinnovo dietro pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo.
5. Alla scadenza del periodo di concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo e procederà alla estumulazione della salma secondo le modalità specificate all'art. 42 del presente regolamento Comunale. E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza previo pagamento dell'importo della tariffa vigente al momento del rinnovo.
6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento Comunale, i resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. La concessione dei loculi ossari individuali ha la durata di **anni 50** decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di concessione.
7. Il deposito di resti mortali e di urne cinerarie collocate in loculi è limitato alla durata della concessione del loculo.
8. Le sepolture e le tumulazioni di carattere privato sono soggette al pagamento di una tariffa. Le tariffe di concessione dei loculi, ossari, aree private e di sepolture saranno determinate dalla Giunta Comunale che deve differenziare le concessioni ai residenti da quelle ai non residenti; a questi ultimi deve essere applicato un più elevato canone di concessione in confronto ai primi.
9. La restituzione al Comune dei loculi e colombari, per rinuncia da parte dei privati concessionario, darà luogo ai rimborsi come di seguito
 - quando la sepoltura non è stata occupata da salma:
 - entro 10 anni dalla data di concessione rimborso pari al 20% del canone versato
 - tra l'undicesimo e il trentesimo anno dalla data di concessione rimborso pari al 10% del canone versato
 - oltre il trentesimo anno dalla data di concessione nessun rimborso
 - quando il loculo o colombario sia stato, rispettivamente occupato da salma o da cassetta contenente resti mortali, il rimborso è pari al 5% dell'importo versato.
10. Il concessionario e loro eventuali eredi sono tenuti in solido a provvedere direttamente e a proprie spese alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e degli ornamenti e scritte di facciata. Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale i concessionari e loro eventuali eredi sono tenuti a concorrere alla spesa relativa. Qualora siano decorsi i termini per l'estumulazione i concessionari e loro eventuali eredi possono optare per la restituzione al Comune della concessione previa rimozione e ricollocazione dei resti mortali a loro spese.

Art.38

Lampade votive e simboli religiosi

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non conformi ai modelli standardizzati esistenti nel Cimitero, non potranno essere eseguiti e posti in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della Giunta Comunale.
2. Nel rispetto costituzionale della libertà religiosa il defunto o gli eredi saranno liberi di scegliere il simbolo religioso da apporre sulle lapidi, nicchie o loculi.

3. E' vietata, comunque, la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39 Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

1. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un ventennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
2. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono dissepelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.

Art. 40 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
2. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
3. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 23 del presente regolamento.
4. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dall'addetto ai servizi cimiteriali. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
5. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti consegnate al Comune.
6. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli artt. nn. 12 e 13 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera "e" del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22".
7. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità Giudiziaria.
Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 18 del presente Regolamento Comunale.

Art.41 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dell'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nel luogo indicato nel Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Art.42

Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono concordate con l'addetto ai servizi cimiteriali e col Responsabile del Servizio.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
3. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate negli ossari individuali di cui al punto e) dell'art. 25 del presente Regolamento Comunale.
4. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'attività di assistenza delle AA.SS.LL. alle esumazioni ed estumulazioni è sospesa con D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.2002

Art.43

Norme comuni per esumazioni ed estumulazioni

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà adeguatamente disinfettata e sollevata.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

CAPO V

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 44

Cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico al pari dell'inumazione in campo comune.
2. Per effetto della L. 26/28.02.2001 le operazioni di cremazione dei cadaveri umani sono a titolo oneroso. Sono gratuite nei soli casi di persone indigenti o bisognose.

Art.45

Richiesta della cremazione.

Modalità per rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune di decesso, subordinatamente alla presentazione dei documenti indicati nell'art. 79 del Reg. P.M.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta l'Autorità Giudiziaria rilascerà, oltre al Nulla Osta al seppellimento, anche specifico Nulla Osta alla cremazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Reg. P.M.
3. E' consentita la cremazione di cadaveri di persone, decedute dopo l'entrata in vigore del Reg. P.M. 285/90, precedentemente inumate o tumulate, seguendo la procedura di cui all'art. 79 del Reg. P.M.

4. La cremazione dei resti mortali (provenienti da esumazioni allo scadere del turno e da estumulazioni decorso il termine di 30 anni dalla data della sepoltura) di persone decedute prima dell'entrata in vigore del Reg. P.M. DPR 285/90 è ammessa previo assenso del coniuge o, in sua assenza, dei parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del c.c., con le modalità previste dalle Circolari Ministeriali nn. 24/93 e 10/98.

Art.46

Termini

1. La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorsi i termini indicati nell'art. 5 del presente regolamento.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, ed entro 78 ore nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.

Art.47

Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente articolo 45, il Nulla Osta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

Art.48

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purchè di materiale opaco e resistente.
2. Le urne cinerarie, contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione, devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
4. L'urna è poi collocata in un colombario appositamente predisposto, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, loculi, secondo le prescrizioni di cui all'art. 81 del Reg. P.M. e secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 31/10/2007 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", come stabilito nei successivi artt. 49 – 50 – 51 del presente regolamento.
5. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 20 , non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art.49

Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate:
 - a) Dal decreto del Presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
 - b) Art. 12, comma 4, del D.L. 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
 - c) Art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28/02/2001, n. 26;
 - d) Circolari del ministero della sanità nn. 24 e 10, rispettivamente, del 24/06/21993 e del 31/07/1998;
 - e) Dal decreto del Presidente della Repubblica che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.
3. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono effettuati nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di

decesso o di residenza, resa dal coniuge, o in difetto di questi, da parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

4. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguite tale volontà.
5. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle persone così come individuate dall'art. 2, commi 7 e 8, della L.R. 20/2007.
6. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'art. 81 DPR 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 2 della L.R. 20/2007.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione.

Art. 50

Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari

1. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune il luogo ove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione.
2. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla presso il cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 51

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto dei principi e delle regole dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla L. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi, così individuati nell'art. 4 della L.R. 20/2007:
 - a) Aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni;
 - b) Aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) Aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) In montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) Nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) Nei fiumi;
 - d) In mare;
 - e) In aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) Negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, num. 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'art. 2 della L.R. 20/2007..
7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
8. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
9. La dispersione delle ceneri all'interno del territorio comunale è consentita nei luoghi previsti dall'art. 4, comma 1, della L.R. 20/2007; all'interno del cimitero comunale l'Amministrazione individua un'area da dedicare alla dispersione delle ceneri secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli del presente regolamento.
10. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali).
11. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Art. 52 **Verbale di consegna**

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno ritirato da chi prende in consegna l'urna ed il terzo trasmesso all'ufficiale di stato civile.
2. Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale è conservato dal necroforo (o dall'ufficio competente).

Art. 53 **Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.L.TO4 di Ivrea, della scheda di morte di cui all'art. 3 del presente Regolamento Comunale.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'A.S.R. – U.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 54 **Imbalsamazione**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.L. n. 9 di Ivrea, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito a cura del competente Servizio dell'A.S.L. TO4 di Ivrea o da personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230.

CAPO VI

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 55

Aventi diritto al seppellimento nei campi del Cimitero comunale

1. Nel cimitero comunale di Cintano devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi, in esso in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) dell'altro coniuge o convivente, al momento del decesso, non in possesso dei requisiti di cui al punto a) e b);
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - f) i cadaveri delle persone nate nel Comune di Cintano anche se in vita non residenti;
 - g) i cadaveri delle persone che abbiano avuto in vita la residenza in Cintano per almeno dieci anni;
 - h) i cadaveri delle persone aventi uno dei genitori residenti in Cintano;
 - i) i cadaveri delle persone aventi un proprio figlio residente in Cintano;
 - j) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 56

Servizio cimiteriale

1. Il servizio cimiteriale è assicurato da un responsabile del servizio che lo esercita a mezzo del personale avente qualifica di necroforo.
2. L'addetto al servizio (necroforo), ove previsto in dotazione organica:
 - a) provvede alla sepoltura, alle esumazioni ed estumulazioni delle salme e dei resti anche nelle aree in concessione. Le tariffe per le operazioni eseguite nelle aree in concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - d) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale
 - e) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - f) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - h) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

- i) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali o dei sentieri, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di altro personale comunale o di personale dipendente da imprese private, sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- j) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- k) usa i locali cimiteriali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

L'addetto al servizio cimiteriale (necroforo) ove esistente é al servizio esclusivo del Comune e, quindi ad egli non sarà possibile eseguire in proprio lavori per conto di privati.

- 3. Il Responsabile del Servizio:
 - a) ha compito di direzione del servizio cimiteriale e dipende funzionalmente dal Sindaco,
 - b) svolge tutti i compiti necessari per il servizio funebre, sottoscrivendo gli atti necessari nonché le determinazioni, le concessioni ed ogni quant'altro sia necessario e che esuli dalla competenza di altri organi comunali;
 - c) ha vigilanza sull'espletamento dei compiti spettanti al necroforo;
- 4. Per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc., sarà competente, invece, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale.
- 5. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 05 marzo 1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministero della Sanità 04 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Art. 57

Precauzioni nell'esercizio del servizio

- 1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
- 2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale. Potranno essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
- 3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
- 4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.
- 5. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
- 6. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
- 7. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.
- 8. E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito dal Responsabile del Servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
- 9. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni o più.
- 10. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, e i legami abbruciati nell'interno dei cimiteri.

Art. 58
Procedimento concessorio

1. Il procedimento concessorio si articola nelle seguenti fasi:
 - a) **prenotazione:** consiste nella presentazione della richiesta all'ufficio Comunale della concessione da parte di privati. Il Comune ritiene prenotato il bene oggetto di concessione per la durata di gg. 60 dalla data di prenotazione. Scaduto tale termine senza che si sia addivenuti alla verifica di cui al comma b) del presente articolo, il Comune potrà disporre del bene senza che il privato possa avanzare diritti di sorta. Qualora, nel frattempo, fosse avvenuta la tumulazione della salma o dei resti, il Comune potrà ordinare la estumulazione ponendo ogni spesa a carico del privato prenotante e disporrà che la salma o i resti vengano inumati nel campo comune;
 - b) **verifica:** consiste nell'acquisizione da parte del Comune della ricevuta rilasciata dal Tesoriere Comunale, che comprovi l'avvenuto il versamento del canone concessorio;
 - c) **rilascio concessioni:** consiste nel rilascio al privato dell'atto di concessione debitamente perfezionato.

CAPO VII
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 59
Orario di apertura cimiteriale

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 60
Ingresso al Cimitero

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.
2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catene od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore agli anni 8 se non accompagnati da persone adulte.
3. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 61
Smaltimento rifiuti cimiteriali

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi smaltita secondo quanto disposto al comma 6 dell'art. 40 del presente Regolamento Cimiteriale, da parte dell'addetto ai servizi cimiteriali, che avrà anche l'obbligo della raccolta e del deposito delle ossa eventualmente scoperte nell'ossario cimiteriale

Art. 62
Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata nell'estensione del cimitero.

Art. 63
Tenuta delle tombe di famiglia

1. E' fatto obbligo ai familiari dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di curare le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del necroforo, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Il Responsabile del Servizio cimiteriale ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di far provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 64
Divieti particolari

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
2. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
3. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
4. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato, restando salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO VIII
CONTRAVVENZIONI

Art. 65
Violazioni e contravvenzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IX
EDIFICABILITA' E/O OPERE NEL CIMITERO

Art. 66

1. Ogni attività edilizia ordinaria e straordinaria nell'ambito cimiteriale dovrà essere disposta previa verifica della sua Fattibilità.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 68
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, relativamente alla durata di cui all'art. 37, comma 4, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore e che abbiano una durata inferiore a quella prevista nel regolamento stesso. Il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria nelle parti modificate cessa di avere efficacia dal giorno di entrata in vigore del presente.